

Regolarizzazione alle prese con un intreccio normativo

Voluntary, la riapertura nell'ingorgo delle «liste»

■ La Svizzera è un Paese da black o white list? E chi opera con Hong Kong ha a che fare con una giurisdizione fiscale trasparente o no? Non sono questioni da poco, ora che si riapre la possibilità della volun-

tary disclosure. Perché l'accavallarsi dei trattati, delle intese bilaterali e degli impegni alla trasparenza ha creato un intreccio normativo che è ancora più urgente di dipanare.

Longo, Meazza e Tomassini > pagina 2

La legge di bilancio

LOTTA ALL'EVASIONE INTERNAZIONALE

La voluntary 2.0 nel labirinto di black e white list

Qualificazione incerta per i Paesi in più elenchi

Classificazioni contraddittorie

Nel confronto tra le normative Svizzera e Hong Kong sono le giurisdizioni con regole più contrastanti

PAGINA A CURA DI

Antonio Longo

Mauro Meazza

Antonio Tomassini

■ La legge di bilancio apre la nuova fase della voluntary, per consentire di regolarizzare quanto ancora detenuto in violazione degli obblighi fiscali e offrire una "finestra" in questa fase di contrasto, a livello nazionale e sovranazionale, alle giurisdizioni fiscali opache. Sulla voluntary disclosure bis gravano tuttavia alcuni aspetti di mancato coordinamento normativo: infatti, via via che prendono forma ed efficacia gli accordi per la reciproca trasparenza con i Paesi ex-paradisi fiscali, emergono le posizioni critiche nella normativa nazionale. Posizioni che è urgente chiarire per accompagnare le operazioni di regolarizzazione.

Nella grafica qui accanto sono stati selezionati i dieci Paesi che hanno avuto gli importi più elevati nella fase uno della voluntary disclosure, ordinati per entità di

quanto regolarizzato. E per ognuno si verifica la posizione nelle varie black o white list ancora vigenti. Considerando anche che, per l'adesione alla nuova fase, è importante verificare la situazione del Paese nelle annualità precedenti a eventuali modifiche normative intervenute nel frattempo, ad esempio per l'adesione del Paese stesso agli standard di reporting tra le amministrazioni. Inoltre, anche non volendo ricorrere alla voluntary, chi fosse interessato a rientrare nella regolarità fiscale potrebbe sempre fare ricorso al ravvedimento operoso. E anche in questa ipotesi è importante conoscere esattamente la posizione del Paese interessato dal rimpatrio o dalla riemersione.

Il cantiere degli accordi

Il cantiere normativo dei Paesi che sono usciti o sono destinati ad uscire dall'elenco dei paradisi fiscali è infatti - come mostra la grafica - ancora aperto e genera con-

fusione tra gli operatori. L'incrocio tra black e white list, con Paesi che si trovano sia nell'una che nell'altra lista, porta in più di un caso al corto circuito logico e giuridico.

L'Italia ha concluso recentemente numerose convenzioni e accordi sullo scambio di informazioni con Stati prima considerati paradisi fiscali (Hong Kong, Liechtenstein, Monaco, Singapore e Svizzera i principali). La Commissione europea ha avviato le procedure per definire un elenco di giurisdizioni fiscali non cooperative che dovrebbe vedere la luce entro



il 2017. Le modifiche derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali vincolano il legislatore italiano, essendo fonti sovraordinate rispetto al diritto interno in ragione di quanto previsto dall'articolo 17 della Costituzione.

Tuttavia, molti degli accordi conclusi dall'Italia non sono stati ancora completamente recepiti a livello domestico. La necessità di prevedere l'individuazione di un'unica lista valevole in ambito tributario, da aggiornare periodicamente alla luce dei progressi negli accordi conclusi dall'Italia a livello internazionale, non è più procrastinabile e darebbe maggiore certezza agli scambi commerciali con questi Paesi, oltre a fare chiarezza sull'applicabilità o meno delle numerose previsioni fiscali di sfavore previste dalla normativa nazionale.

Si pensi al caso di Hong Kong. L'Italia ha concluso con questo Paese una Convenzione contro le doppie imposizioni in vigore dal 10 agosto 2015. Inoltre, Hong Kong è stato espunto dalla black list valevole ai fini della normativa CFC sino al periodo di imposta 2015 (Dm 21 novembre 2001) e da quella relativa al regime di ineducibilità dei costi di cui all'articolo 10 del Test unico delle imposte sui redditi (Dm 23 gennaio 2002), quest'ultima peraltro ormai irrilevante in considera-

zione del venir meno del regime di ineducibilità in questione dal 2016. Ciononostante, la ex colonia britannica risulta ancora inclusa nella black list (Dm 4 maggio 1999) che genera l'inversione dell'onere della prova circa la residenza fiscale in Italia delle persone fisiche che si trasferiscono in questo Paese; lista che rileva anche ai fini:

- del raddoppio dei termini di decadenza per le violazioni in materia di monitoraggio fiscale e di accertamento dei redditi connessi alle attività detenute in questo Paese;
- del raddoppio delle sanzioni amministrative per le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale;
- della presunzione relativa che considera formati con redditi sottratti a tassazione gli investimenti e le attività finanziarie ivi costituiti o detenuti.

Per di più, Hong Kong è stato recentemente inserito nella white list (Dm 4 settembre 1996) che rileva, in positivo, per individuare i soggetti residenti in Stati che godono dell'esenzione dall'imposta sostitutiva sugli interessi delle obbligazioni e dei titoli dei «grandi emittenti» (ex D.Lgs. n. 239/1996), e, in negativo, per individuare le giurisdizioni non collaborative in relazione alle quali si rende neces-

saria la compilazione del modello RW secondo il cosiddetto approccio *look through*.

Disparità di trattamento

Simili corti circuiti normativi rischiano di creare ingiustificate disparità di trattamento tra identiche categorie di contribuenti, anche nella riapertura della voluntary disclosure e in relazione al (già utilizzabile) ravvedimento operoso. I Paesi che, pur essendo diventati "collaborativi" sotto il profilo convenzionale, risultano ancora inseriti nella black list del Dm 4 maggio 1999 e in quella del Dm 21 novembre 2001 potrebbero infatti subire le disposizioni di sfavore.

Ad esempio, per regolarizzare eventuali violazioni tributarie connesse ad attività detenute in un Paese, si pensi alla Svizzera, che ha firmato un accordo ma che è ancora inserito nella lista del Dm 4 maggio 1999, occorre pagare per i periodi di imposta fino a 4 oppure a 8 anni fa (fino a 5 o a 10 anni dal 2016)? Allo stato attuale, ad esempio in caso di ravvedimento operoso, si dovrebbero disapplicare le norme interne sulla base delle sovraordinate disposizioni internazionali ma c'è il rischio che qualcuno continui ad applicare le anacronistiche disposizioni da black list.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA TIMELINE DEL CAMMINO PARLAMENTARE

Quella che prima si chiamava Finanziaria e fino a ieri Stabilità ora è diventata la legge di bilancio. Non è soltanto una questione terminologica, perché alle diverse denominazioni della manovra di fine anno si accompagna un cambio di prospettiva dei meccanismi di contabilità statale.

Ora tocca alla legge di bilancio,

che giovedì si presenterà per la prima volta al Parlamento con due obiettivi: dare risposte efficaci per mettere a posto i conti statali e rilanciare il Paese; far sì che le soluzioni siano scritte in modo chiaro e coerente, non frutto di veti incrociati o voti di fiducia.

SCHEDE A CURA DI

Antonello Cherchi

IL CRONOPROGRAMMA: IL CAMMINO PROBABILE VERSO IL PRIMO SÌ

IN PARLAMENTO
20
OTTOBRE

Entro questa data la legge di bilancio, come prevede il nuovo calendario, arriva in Parlamento

IN ASSEMBLEA
24
OTTOBRE

Inizia l'iter alla Camera con l'annuncio all'Assemblea dell'arrivo del testo della legge di bilancio

IN COMMISSIONE
25
OTTOBRE

La commissione Bilancio di Montecitorio inizia l'esame generale del disegno di legge

L'APPROVAZIONE
21
NOVEMBRE

La legge di bilancio viene licenziata in commissione e il giorno dopo va all'esame dell'Aula

IL VIA LIBERA
27
NOVEMBRE

L'Aula di Montecitorio approva in prima lettura la legge di bilancio, che passa al Senato

I primatisti della voluntary disclosure e le posizioni nelle «liste»

R Regimi agevolati per le imprese

A Assenza prelievo per le aziende

✓ Nessun indice di rischio

✗ Non presente

VOLUNTARY DISCLOSURE 2015
Legge 186 del 15 dic 2014

Importo in milioni di euro dei capitali regolarizzati in occasione della voluntary disclosure e relativa % sul totale

BLACK LIST IRPEF
Dm 4 maggio 1999

Presenza nella black list ai fini Irpef, con inversione della residenza per le persone fisiche

BLACK LIST VOLUNTARY
Legge 186 del 15 dic 2014

Presenza nella black list per la voluntary disclosure

BLACK LIST CFC
Dm 21 novembre 2001

Presenza nella black list per le Controlled Foreign Companies* (Sino al 31 dicembre 2015)

BLACK LIST COSTI
Dm 23 gennaio 2002

Presenza nella black list per il regime di indeducibilità dei costi in base all'articolo 110 Tuir (sino al 31 dicembre 2015)
Il regime è stato abrogato a decorrere dal 1/01/2016

BLACK LIST UE
Norma attesa per fine 2017

Presenza nella bozza di black list Ue in base a due indicatori di rischio**
R=Presenza regimi agevolati per le imprese; A=Assenza di prelievo per le imprese

WHITE LIST
Dm 4 settembre 1996

Presenza nella white list dei Paesi che permettono lo scambio di informazioni, per regime interessi ex D.Lgs n. 239/96 e quadro RW

	BLACK LIST IRPEF	BLACK LIST VOLUNTARY	BLACK LIST CFC	BLACK LIST COSTI	BLACK LIST UE	WHITE LIST
Swizzera MILIONI DI € QUOTA % 41.486,5 69,63%	SI	NO	NO	SI	R	SI
Principato di Monaco 4.614,0 7,74%	SI	NO	SI	SI	A	NO
Bahamas 2.181,0 3,66%	SI	SI	SI	SI	A	NO
Singapore 1.344,7 2,26%	SI	NO	NO	NO	R	SI
Lussemburgo 1.287,5 2,16%	NO	NO	NO	NO	✗	SI
San Marino 1.131,6 1,90%	NO	NO	NO	NO	✓	SI
Liechtenstein 830,1 1,39%	SI	NO	SI	SI	R	SI
Austria 362,1 0,61%	NO	NO	NO	NO	✗	SI
Antigua 262,7 0,44%	SI	SI	NO	SI	R	NO
Panama 150,4 0,25%	SI	SI	NO	SI	R	NO
Dubai - EAU 103,3 0,17%	SI	SI	SI	NO	R	SI
Isole Vergini Britanniche 54,9 0,09%	SI	SI	SI	NO	A	SI
Hong Kong 44,0 0,07%	SI	SI	NO	NO	R	SI

(*) Per il periodo di imposta 2015, a prescindere dall'inclusione nella lista, occorre fare riferimento anche ai regimi speciali che prevedano un livello di tassazione inferiore al 50% di quello italiano;
(**) Sulla base delle anticipazioni della Commissione Ue del 15 settembre 2016 - Si veda Il Sole 24 Ore del 16 settembre